



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 175 del 23/05/2024

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA NELLE AREE SENSIBILI – anno 2024

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 438 del 19/10/2023 in materia di rumore e quiete pubblica nelle aree sensibili;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista l'esigenza di contemperare le esigenze di benessere abitativo e di soggiorno con le attività economiche operanti anche in orari serali e notturni, particolarmente attivi nella stagione estiva;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”* e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;

Visto l'art. 659 del Codice Penale *“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”*;

Preso atto della l'assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio del comune di Crotona, ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Esaminato l'art. 29 (orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi) del Regolamento di polizia urbana per la civile convivenza della Città di Crotona, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.22 del 11-06-2019, il quale stabilisce che:

1. “1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01.00.
2. Nel periodo 20 giugno-20 settembre il limite serale è prorogato alle ore 02.00 nei giorni di venerdì e sabato. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione comunale.
3. Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.
4. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.
5. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta

all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

7. La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo dell'impianto dalla terza violazione dei commi 1, 2, 4 e 5".

Ritenuto opportuno ribadire attraverso ordinanza sindacale un assetto provvisoriamente derogatorio in applicazione della disposizione di cui all'art. 29 comma 3 del succitato regolamento per ciò che concerne la fissazione degli orari di intrattenimento, nonché di fissare regole più analitiche e compiute e ferma la necessità di provvedere ad una più organica regolamentazione della materia, attraverso la predisposizione di una proposta da sottoporre alla cognizione del Consiglio comunale al fine di definire un più ordinato assetto regolamentare della materia;

Vista la legge della Regione Calabria del 3 agosto 1999, n. 20 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.C.A.L.", che dispone all'art.3 comma 5 che *"Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge"*;

Considerato, che l'art. 7 della citata Legge Regionale individua i compiti attribuiti ad ARPA.Cal. e nello specifico anche le *"attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale"*;

Ritenuto, pertanto, opportuno avuto riguardo all'assenza di personale comunale specializzato idoneo ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini di cui alla presente ordinanza e preso atto della necessità di garantire effettività all'attività di controllo, di dare indirizzo al Settore 6 ai fini dell'urgente affidamento e succedanea stipula di convenzione con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Calabria (ARPACAL) avente ad oggetto il monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e sss.mm.ii.;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che all'art. 6 co. 1 lett. h) dispone : *"Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso"*;

Vista la legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria", che dispone:

- All'art. 13 co. 3: *"Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune"*;
- All'art. 19 co. 1: *"I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.CAL. ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.», sia avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale esterni coordinati dall'A.R.P.A.CAL."*

Tenuto conto che il Comune di Crotone non è dotato di piano di zonizzazione acustica, pertanto ai fini della valutazione di conformità a quanto previsto dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", si fa riferimento ai valori imposti dal DPCM 1 marzo 1991, art.6 Tab.I, per Comuni privi di zonizzazione acustica;

Ritenuto, sussistendone le ragioni, di poter disporre l'autorizzazione in deroga in attuazione del combinato disposto dell'art. 6 co. 1 lett. h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dell'art. 13 co. 3 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 e dell'art. 7 co. 6 dell'Ordinanza sindacale n.286/2023;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la legge della Regione Calabria n.20 del 3 agosto 1999;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

Vista la legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 11/06/2019;

Vista l'ordinanza sindacale n. 438/2023;

ORDINA

Le premesse sono richiamate nel dispositivo per farne parte integrante;

Che in via sperimentale le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica.

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al presente provvedimento: i concerti, gli spettacoli, ogni attività musicale all'aperto, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;

zona: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;

discoteche: locali di pubblico spettacolo regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa tecnica;

Articolo 2 - Zona ad alta densità abitativa del lungomare cittadino

1. Il presente articolo disciplina l'area del lungomare cittadino a maggiore densità abitativa per come rappresentata nelle allegate planimetrie e contrassegnata come **ZONA 1**.
2. **Dal 31 maggio al 30 settembre** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
 - 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e

diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 dB (A) (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;

- 2) dopo le ore 24.00 e fino alle ore 01:30 del giorno successivo l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Dopo le ore 01:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);
 - 3) nelle sole giornate del venerdì e del sabato l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito fino alle ore 02.00 del giorno successivo solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Solo in tali giornate, dopo le ore 02:00 e fino alle ore 08:59, è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
 - 4) il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
 - 5) in mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
3. Dal **1 ottobre al 30 maggio** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
- 1) nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato ai ricettori (facciata dell'edificio). Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
 - 2) dopo le ore 24.00 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera c);
 - 3) Nelle sole giornate del venerdì e del sabato, ferme le prescrizioni di cui alla precedente lettera a), dopo le ore 00.00 e fino alle ore 01:00 del giorno successivo, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo all'interno dei locali e solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M.

14.11.1997. In tali giornate, dopo le ore 01:00 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;

- 4) il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
- 5) in mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 3 - Zone a minore densità abitativa del lungomare cittadino ed altre aree periferiche cittadine

1. Il presente articolo disciplina tutte le aree a minore densità abitativa per come rappresentate nelle allegate planimetrie e contrassegnate come **ZONA 2**.
2. **Dal 31 maggio al 30 settembre** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
 - 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 03.30 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
 - 2) Dopo le ore 03:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
 - 3) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
 - 4) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
3. **Dal 1 ottobre al 30 maggio** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
 - 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 01.00 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori.

Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;

- 2) Dopo le ore 01.00 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
- 3) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
- 4) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 4 - Zona del centro cittadino

1. Il presente articolo disciplina tutte le aree del centro cittadino per come rappresentate nelle allegate planimetrie e contrassegnate come **ZONA 3**.
2. **Dal 7 gennaio al 14 dicembre** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
 - 1) Nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.00 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. In tali giorni, dopo le ore 00:00 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera b);
 - 2) Nelle sole giornate del venerdì e del sabato, ferme le prescrizioni di cui alla precedente lettera a), dopo le ore 00.00 e fino alle ore 01:00 del giorno successivo, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo all'interno dei locali e solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. In tali giornate, dopo le ore 01:00 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
 - 3) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
 - 4) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8

del D.P.C.M. 14.11.1997.

3. **Dal 15 dicembre al 7 gennaio** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:

- 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
- 2) Dopo le ore 00:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera c);
- 3) Nelle sole giornate del 25 (notte fra il 24 e il 25), 26 (notte fra il 25 e il 26) e 31 (notte fra il 30 e il 31) dicembre, nonché 1 (notte fra il 31 dicembre e 1 gennaio) e 6 (notte fra 5 e 6) gennaio dopo le ore 00.30 e fino alle ore 02:30 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. In tali giornate, dopo le ore 02:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
- 4) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
- 5) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 5 - Zona restante del territorio

1. Il presente articolo disciplina l'area restante del territorio non ricompresa nel perimetro di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
2. Dal **31 maggio al 30 settembre** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
 - 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 dB (A) (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;

- 2) Dopo le ore 24.00 e fino alle ore 01:00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;
 - 3) Dopo le ore 01:00 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
 - 4) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
 - 5) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
3. Dal **1 ottobre al 30 maggio** è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale secondo le seguenti modalità:
- 1) Nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 00.30 del giorno successivo le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 dB (ex art. 13 Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
 - 2) Dopo le ore 00.30 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
 - 3) Il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
 - 4) In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 00.30 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 6 - Norme speciali per le discoteche

Per le discoteche, ovunque collocate sul territorio comunale, si applicano i limiti vigenti stabiliti dalla normativa tecnica vigente e dai rispettivi provvedimenti autorizzativi.

I relativi pubblici spettacoli dovranno cessare inderogabilmente alle ore 05:30.

Articolo 7 – Attività temporanee dei Cantieri.

L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per

essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Tutte le istanze di autorizzazione alla deroga del presente articolo, nei limiti dei 85 dB e nel rispetto delle disposizioni tecniche di cui al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere presentate al Dirigente del Settore 6 – Tutela dell'Ambiente, indicando:

- 1) le motivazioni che richiedono la deroga;
- 2) l'ubicazione del cantiere;
- 3) le autorizzazioni per la realizzazione dei lavori;
- 4) la durata del periodo di deroga;
- 5) limite massimo dB.

Articolo 8 - Deroghe per i grandi eventi e altre manifestazioni formalmente approvate dal Comune di Crotona e/o per eventi pubblici e/o patrocinati dall'Ente e per altri eventi speciali ivi compresi i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, manifestazioni di beneficenza, le celebrazioni religiose, i luna park.

1. Per i concerti e gli spettacoli individuati quali "grandi eventi" nell'ambito delle deliberazioni di giunta comunale da parte del Comune di Crotona, in deroga ai limiti dettati dalla vigente normativa tecnica, i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone;
2. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, nel numero massimo annuo di 15 eventi per sito di svolgimento, potranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA;
3. Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga;
4. Ogni manifestazione pubblica e/o patrocinata dall'ente dovrà cessare inderogabilmente entro le ore 1:00.
5. I soggetti privati, in relazione a singoli eventi organizzati, possono, con istanza adeguatamente motivata in relazione alla tipologia di evento ed alle peculiarità dello stesso, chiedere al Sindaco

per il tramite del settore VI dell'Ente l'emanazione di ordinanza derogatoria rispetto ai limiti fissati dal presente provvedimento e/o dalla normativa tecnica vigente.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Siae ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative, da applicarsi in deroga a quelle prescritte dall'art. 29 del Regolamento di polizia urbana per la civile convivenza della Città di Crotona, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 11-06-2019:
 - 1) In caso di prima violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3.
 - 2) In caso di seconda violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni. Il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.
 - 3) In caso di terza violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per l'intera stagione. Il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per il residuo periodo dell'anno in corso.
 - 4) È altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività alla Siae o alla Polizia locale.
 - 5) Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

Articolo 10 - Abrogazioni

1. Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione della medesima.

DISPONE CHE:

1. Per quanto non disciplinato con la presente si rimanda alla normativa di riferimento richiamata in premessa;
2. Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente;
3. Dispone che la presente ordinanza venga:
 - pubblicata all' Albo Pretorio informatico per 15 giorni; - pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "provvedimenti", sottosezione di secondo livello "provvedimenti organi politici".
4. Venga, altresì, comunicata: al Settore Polizia Municipale del Comune di Crotona; alla Questura di Crotona al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
5. Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dall'entrata in vigore della presente.

Responsabile del procedimento

f.to Arch. Dominijanni Elisabetta Antonia

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

